

Sentenza CdA n. 470 21.01.2021maxi processo NOTAV

Analogamente, altri testimoni tra i quali Pistol Tiziana Alessandra, Tornmasone Emanuela, Geninatti Prin Anna Maria e Tittonel Gabriella escussi all' udienza del 28.4.2014, riferirono di lanci di lacrimogeni e di pietre dal cavalcavia autostradale — dove si ricorda erano presenti esclusivamente i contingenti delle Forze dell'Ordine - verso luoghi ove non erano presenti soggetti

violenti o aggressivi ma manifestanti pacifici che si riposavano o facevano il picnic sia vicino al Deve pertanto ritenersi che le dichiarazioni sopra ricordate, che risultano provenire da soggetti assolutamente eterogenei con riguardo alla provenienza socio-culturale, all' età ed all'occupazione, e pertanto non possono ritenersi condizionati da intenti calunniosi, né aver predeterminato tra loro le versioni rese, corrispondano al vero, testimoniando come le Forze dell'Ordine, nel sito in esame, in alcuni casi utilizzarono i gas lacrimogeni fuori dalle direttive ricevute, quantomeno con riguardo alle traiettorie di lancio ed agli obbiettivi individuati, giungendo inoltre a lanciare sassi dal cavalcavia autostradale sui manifestanti sottostanti.

pagine 164 e 165

Dai filmati in atti e da alcune delle testimonianze raccolte nel dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale di Torino (delle quali si dirà con riguardo alle aree ove si trovavano i testimoni della difesa escussi) è emerso incontrovertibilmente che alcuni appartenenti alle forze di polizia presenti nel teatro degli scontri avvenuti il 3.7.2011, senza giustificazione alcuna, adottarono condotte contrarie non solo ai propri doveri e funzioni ma anche in alcuni casi altamente pericolose, scagliando anch'essi sassi nei confronti dei manifestanti che li bersagliavano ed esplodendo ordigni lacrimogeni con un' angolazione insufficiente, ovvero con lanci tesi invece che a parabola , idonei in quanto tali a produrre non l' effetto di dissuasione che è insito nell' utilizzo di tale strumento di contrasto, ma il pericolo che i bossoli contenenti gas lacrimogeno colpissero direttamente quali proiettili alcuni dei manifestanti.

provocazioni ed a non agire d'istinto e quindi ritenendo di stigmatizzare, con la necessaria fermezza, azioni che non fanno onore alle nostre forze di polizia. questa Corte, come di qui a poco si dirà, è tenuta a valutare se questi atti compiuti dai pubblici ufficiali, oggettivamente illegittimi, o comunque esorbitanti, quanto alle modalità operative, rispetto al corretto esercizio dell' autorità, siano stati, in relazione alle posizioni dei singoli imputati, determinanti per il riconoscimento in capo a ciascuno dei predetti della scriminante invocata ed ancora se possano ritenersi il presupposto che ha dato origine alla provocazione richiesta per l' applicazione dell' attenuante ex art 62 nr 2 c.p.

Pag.81 e 82

Parimenti la visione dei filmati in atti, la gran parte dei quali effettuati dalla Polizia Scientifica, attestano come le Forze dell'Ordine lanciarono lacrimogeni con modalità contrarie alle direttive ricevute e almeno nella fase iniziale senza che ve ne fosse la concreta necessità.

Pag. 134

Nel medesimo frangente alle 13.51.54 ed alle 13.53.27 mentre il gruppo di facinorosi prosegue i propri lanci si sente distintamente un appartenente alle forze dell'ordine che incita il collega - evidentemente addetto allo sparo di artifici lacrimogeni- con le frasi " dai tiraglielo" " lo vedi il bastardo qua sotto ? se riesci a centrarlo, prendi la mira quando esce" il lancio di lacrimogeni effettivamente avviene all'indirizzo della postazione dove stazionavano i facinorosi anche se dall'inquadratura non si riesce a verificare con la necessaria certezza se tali lanci avvennero ad alzo zero oppure come previsto dalle regole di ingaggio e della circolare del Capo della Polizia del 2001 con getto a parabola .

Pag. 136

Ciò non toglie, tuttavia, che la sola attenta visione dei filmati ed in particolare di quello di cui si è riassunto il contenuto, consente di concludere che nella fase iniziale dell'intervento delle Forze di polizia vi fu un utilizzo di lacrimogeni e persino dell'idrante connotato da un vistoso difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali l'utilizzo di tali mezzi era consentito, posto che come si è detto in tale specifica zona, e quindi a prescindere da quanto si stava verificando presso lo sbarramento posto su via dell'Avanà o nella zona del Museo Archeologico, l'azione che precedette la reazione delle forze dell'ordine fu esclusivamente un lancio di uova, certamente atto idoneo a costituire violenza o minaccia nei confronti degli operanti incaricati di pubblica sicurezza.

Pag. 138

Si può pertanto ritenere che la condotta tenuta dai contingenti di pubblica sicurezza, nel caso in esame, e si ribadisce per ciò che attiene alla fase iniziale dell'intervento, sia stata viziata quantomeno con riguardo alle concrete modalità di attuazione, ma tale assunto non può comportare automaticamente il riconoscimento in capo agli imputati dell'invocata scriminante.

Pag. 140